

Prot. n. 32

Spett.le  
Dipartimento Reg. Protezione Civile  
Servizio Rischi sismico e vulcanico

c.a. **Ing. Nicola Alleruzzo** (Dirigente Servizio)  
c.a. **Ing. Gioacchino Marino** (RUP)

Catania, 10 maggio 2018

**Oggetto: Bandi di gara per la realizzazione del Centro Protezione civile Regionale a San Giovanni La Punta:**

- 1) **“Lavori Magazzino stoccaggio materiali e mezzi”.**  
**Importo € 3.176.465,41. Termine offerte 12 giugno 2018**
- 2) **“Lavori nei corpi uffici A e B”.**  
**Importo € 4.079.298,68. Termine offerte 5 giugno 2018**

\*\*\*\*

1

Con riferimento ai bandi in oggetto, osserviamo quanto segue.

**PREMESSA PER BANDO 1 E 2**

In entrambi i disciplinari dei bandi in oggetto, nella clausola 3.3. (requisiti di qualificazione) sono richiesti ai concorrenti quali requisiti di qualificazione ai fini della partecipazione alle gare: a) il possesso di adeguata attestazione SOA relativamente alle categorie e classifiche dei lavori oggetto degli appalti, e b) **“staff tecnico in organico al concorrente in possesso del requisito minimo dell’aver espletato servizi attinenti di ingegneria e architettura analoghi alle proposte migliorative costituenti l’offerta tecnica. Nel caso in cui lo staff tecnico del concorrente fosse carente dei requisiti sopradetti, l’operatore economico dovrà indicare o associare uno o più progettisti qualificati”.**

Si osserva che le procedure in oggetto riguardano esclusivamente appalti di sola realizzazione sulla base dei progetti esecutivi e non procedure di appalto intergrato nelle quali, invece, sarebbero necessari i requisiti di qualificazione dei progettisti proporzionati all’importo delle spese di progettazione esecutiva. Nei casi che ci riguardano, la progettazione è stata redatta dalla stazione appaltante e l’eventuale soluzione progettuale migliorativa proposta dall’aggiudicatario che dovrebbe limitarsi ad apportare modifiche marginali ben potrebbe essere redatta da professionista con esperienza diversa (o alla prima esperienza) rispetto alle proposte migliorative costituenti l’offerta.

Se dunque appare condivisibile la richiesta della stazione appaltante a che gli elaborati tecnici siano sottoscritti, oltre che da un operatore economico, da un soggetto professionale abilitato all'esercizio della professione vista la funzione di ricondurre al suo autore l'impegno di effettuare la prestazione assicurandone la provenienza e la serietà della stessa, diversamente indebita e sproporzionata appare la richiesta del possesso, in capo a detto professionista, di requisiti di qualificazione analoghi alle proposte migliorative.

Pertanto, il requisito mentovato alla lett. b) appare ultroneo. In tal senso si è espressa, per un caso simile, l'Autorità Naz. Anticorruzione con Parere n. 224/2015 (allegato). Considerato che trattasi di ulteriore prescrizione a pena di esclusione rispetto a quelle previste dalla normativa vigente D.lgs. n. 50/2016, la prescrizione eccepita è da considerarsi nulla ai sensi del comma 8 art. 83 D.lgs. n. 50/2016.

### **BANDO DI GARA N. 1:**

Negli elaborati tecnici di cui all'intervento n. 1 ("Realizzazione magazzino stoccaggio"), nei quali sono previste lavorazioni rientranti nella cat. OG 1 (Edifici civili e industriali) e OG 11 (Impianti tecnologici), si evince la previsione di una **struttura prefabbricata in cemento armato** per un importo complessivo di circa € 340.000 (voci da 78 a 83 Computo metrico estimativo e voci da AP14 a AP19 Elenco prezzi). Tali lavorazioni, ai sensi dell'all. A del DPR n. 207/10, sono inquadrabili nella cat. OS 13 ("Strutture prefabbricate in cemento armato") classifica II rientrante nell'elenco delle opere per le quali sono necessari lavori o componenti di notevole contenuto tecnologico o di rilevante complessità tecnica (cd. S.I.O.S.) di cui all'art. 2 DM n. 248/2016; come tale da prevedere nel bando quale categoria scorporabile ex art. 3 comma 1 lett. OO-ter.

2

### **BANDO DI GARA N. 2:**

In applicazione del criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa, il disciplinare prevede che tra i criteri di valutazione qualitativi dell'offerta tecnica:

- *A.1 Proposta migliorativa della qualità dei materiali in termini di durabilità e sostenibilità dei componenti strutturali dell'edificio nonché funzionale in termini di soluzioni costruttivo-strutturali che ottimizzino la riduzione della vulnerabilità sismica, con l'onere a carico dell'impresa dell'eventuale riprogettazione strutturale e acquisizione dell'autorizzazione del Genio Civile" (punteggio massimo 45/80).*
- *A.3 Miglioramento classe energetica dell'edificio (punteggio massimo 10/80).*

Considerato che nel punto 5.1. del disciplinare è indicato che "sono ammesse le varianti migliorative", lo stesso avrebbe dovuto indicare i **requisiti minimi che le varianti dovrebbero rispettare**, nonché le modalità specifiche per la loro presentazione e solo le varianti che rispondono ai requisiti minimi suddetti potranno essere prese in considerazione dalla

commissione giudicatrice, come chiaramente prescritto dal comma 14 dell'art. 95 D.lgs. n. 50/2016. Né tantomeno è previsto come sarà attribuito il punteggio massimo rispettivamente di 45/80 punti e di 10/80, in assenza dei sub-criteri e sub-pesi (comma 8 art. 95).

Alla luce del contenuto degli elaborati progettuali, i suddetti criteri di valutazione qualitativa, con particolare riferimento alla proposta migliorativa della qualità dei materiali che ottimizzino la riduzione della vulnerabilità sismica (A.1), appaiono più come uno sprone alle imprese affinché proponano opere aggiuntive rispetto a quanto previsto nel progetto esecutivo a base d'asta, con attribuzione di un punteggio assolutamente determinate ai fini dell'aggiudicazione (punti 45/80), che nella sostanza si declina in un dissimulato ulteriore ribasso. Oltre ad essere esplicitamente vietato dalla normativa vigente laddove prescrive che "le stazioni appaltanti non possono attribuire alcun punteggio per l'offerta di opere aggiuntive rispetto a quanto previsto nel progetto esecutivo a base d'asta" (art. 94 c. 14-bis D.lgs. n. 50/2016).

Per quanto sopra esposto, ritenendo che i disciplinari delle procedure in oggetto sono inficiati da clausole illegittime, chiediamo a codesto ente appaltante di valutare le superiori considerazioni al fine di rettificare il contenuto del bando, nei modi e termini di legge.

In attesa di un vs. riscontro, l'occasione è gradita per porgere distinti saluti.

3

F.to Il Direttore  
*Giovanni Fragola*